



TEATRO MINIMO DI BASILICATA APS



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
"TEATRO MINIMO DI BASILICATA APS"
PER MODIFICHE ALLO STATUTO**

Verbale n. 6 del 21/09/2022

Facendo seguito a quanto deliberato in data 05/09/2022, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione TMB APS, l'anno 2022, il giorno 21 settembre alle ore 17:00, in seconda convocazione, nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del contagio da covid-19, si é riunita, in via delle Mattine, 325/P (c/da Piani del Mattino) - Potenza, l'Assemblea straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 05/09/2022:

**1. Modifiche allo Statuto richiesti dalla Regione Basilicata per iscrizione al RUNTS
(Registro Unico Nazionale Terzo Settore) come APS (Associazione di Promozione
Sociale).**

Assume la presidenza, a norme di statuto, il presidente del Consiglio Direttivo sig. Nicola Fiore, verbalizza il segretario sig. Antonio D'Onofrio.

Il Presidente, considerato che l'Assemblea é in seconda convocazione, così come previsto dall'art. 9 dello Statuto, dichiara valida la riunione e da inizio ai lavori.

All'incontro risultano presenti i componenti il Consiglio Direttivo: sigg. Nicola Fiore, Giovanna Vignola, Gerardo Becagli, Antonio Salvia, Antonio D'Onofrio e i Soci: sigg. Giancarlo Cuscino, Lapenna Pasquale, Anna Teresa Trivigno, Maria Antonietta Palese, Maria Pompea Romano, Giuseppe Pergola, Maria Pia Boezio.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente prima di dare lettura delle modifiche apportate allo Statuto, precisa, che su richiesta alla Regione Basilicata, di iscrizione della nostra Associazione come APS (Associazione di Promozione Sociale) nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), La Regione Basilicata con nota n. 114596/16BG del 24/08/2022 ci ha comunicato che, per procedere con l'iscrizione al RUNTS é necessario apportare delle modifiche al nostro Statuto, per renderlo compatibile e coerente con il D.lgs. 117/2017 (CTS).

Il Presidente, dà lettura del nuovo Statuto evidenziando le modifiche apportate e dopo un approfondimento congiunto ha chiesto all'Assemblea di approvarlo con voto palese.

ENTE REGIONALE DEL TERZO SETTORE - affiliato F.I.T.A. - Via Del Gallitello, 93 (C/O PENTAS) - 85100 POTENZA

C.F.: 96055020760 - mail: teatrominimo.basilicata@gmail.com - Presidente Nicola FIORE - Cell. 3491775899



TEATRO MINIMO DI BASILICATA APS

L'Assemblea con voto unanime, si esprime in favore delle modifiche apportate allo Statuto dell'Associazione **"TEATRO MINIMO DI BASILICATA APS"** e da mandato al Presidente di curare direttamente i connessi adempimenti burocratici presso l'Agenzia delle Entrate e la Regione Basilicata.

In proposito, il Presidente fa presente che chiederà espressamente l'esenzione dell'imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5 del D.lgs 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.lgs 117/2017.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via del Gesù n. 62, autorizza il Presidente dell'Associazione a proseguire il rapporto di collaborazione instaurato con la suddetta Federazione la cui rete associativa è riconosciuta ai sensi dell'art. 41 del CTS.

Alle ore 20,30 il Presidente dell'Assemblea, esaurita la discussione sul punto all'o.d.g. dichiara chiusa la seduta. Il nuovo Statuto, così come modificato ed approvato dall'assemblea dei Soci, viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Chiofano

Il Segretario

Antonio

I Soci

Francesco Russo

Maria Antonella Peluso

Antonio John

Giustina

Paolo

Maria Anna

Carla

Giuseppe

Maria Rosa

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA		
Reg. al N. <u>3142 h</u>	Registro € <u> </u>	Liquidate imposte
Serie <u> </u>	A. Privati Bollo " <u> </u>	per € <u> </u>
Il Rich. <u> </u>	Sanzione " <u> </u>	
LI <u>12 OTT 2022</u>	T.S. Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza	

IL FUNZIONARIO DELEGATO
O. di S. N. 28/2018
ERNEO DAPUTO

[Signature]

in su delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Martini)





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TEATRO MINIMO DI BASILICATA APS"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: "TEATRO MINIMO DI BASILICATA", di seguito indicata anche come "Associazione", la quale assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta.

L'associazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale e di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di APS e ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e dell'attività di volontariato.

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritte in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 – Sede e Durata

L'Associazione ha sede in Potenza (PZ) in Via delle Mattine, 325p.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito del Comune di Potenza, che in altri comuni.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, che avrà cura di darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di elevare i livelli di cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona mediante la tutela e la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché l'educazione permanente e l'attività di animazione e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della poesia e della musica dal vivo.

L'Associazione intende:

1. proporsi come punto di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale della educazione permanente;
2. porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della messa in scena, un supporto terapeutico al proprio disagio;
3. vivificare e divulgare la cultura lucana alle vecchie e nuove generazioni degli emigrati lucani in Italia e nel mondo, anche attraverso le loro associazioni;
4. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali affinché sappiano trasmettere l'amore per l'arte come un bene della persona ed un valore sociale.

In particolare, l'Associazione svolgerà le attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lettera l):** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera v):** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w):** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera z):** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge di sette (art. 35, comma 1 CTS). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione;
- i soci effettivi: sono tutte le persone fisiche e le associazioni ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza.

L'Associazione non dispone alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Possono chiedere di essere ammessi come associati tutti coloro che manifestano interesse verso le finalità culturali e sociali perseguite dall'Associazione, partecipando alle attività sviluppate dalla stessa e favorendo senza scopo di lucro la promozione di ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della poesia e della musica, mettendo a disposizione il proprio talento e la propria opera. Tali requisiti sono necessari per chiedere all'Associazione di essere ammessi come associati.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione e dovrà contenere:

- i dati anagrafici e fiscali, nonché i recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente.

Tutte le richieste dovranno riportare la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi associativi e dalle associazioni a cui l'Associazione stessa è affiliata e l'impegno a corrispondere, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore o il legale rappresentante che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di adesione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Analogamente, l'associato ha diritto di partecipare pienamente alla vita associativa, così come di elettorato attivo e passivo e di consultazione dei libri sociali sino a quando per dimissioni, decesso, decadenza o al compimento della procedura di esclusione di cui all'art. 6 lo stesso non venga cancellato dal Libro degli associati.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli Organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ognuno di loro ha un voto. I soci minorenni esercitano tale diritto tramite l'esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee;
- di essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- di votare direttamente o per delega alle Assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati;

- di candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- di usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- di rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione;
- di denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- a versare le quote associative nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- a versare eventuali contributi straordinari nella misura e nei termini fissati dagli Organi sociali preposti;
- a mantenere un comportamento conforme allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'Associazione stessa, in modo personale, spontaneo e gratuito, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni mediante comunicazione scritta agli amministratori. Per le dimissioni o il recesso non è richiesta alcuna accettazione essendo sufficiente per la loro efficacia la comunicazione. Essi, tuttavia, hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione venga fatta almeno tre mesi prima. Il Consiglio Direttivo ne prenderà atto con apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato e provvederà alla cancellazione dello stesso dai libri sociali;
- b) per decesso;

c) per mancato versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

Trascorsi 180 giorni dalla scadenza fissata, il Consiglio Direttivo con apposita deliberazione prende atto del mancato rinnovo e cancella dal registro degli associati il Socio in questione.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione:

- a) per mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) per mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- c) per persistenti violazioni degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi;
- d) per danni arrecati all'Associazione, materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; sull'istanza si pronuncia l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'assemblea notificherà la deliberazione all'interessato entro trenta giorni.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 8 - Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del del D. Lgs. 117/2017;
- l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del del D. Lgs. 117/2017.

Art. 10 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
- b) quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

c) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Il termine intercorrente tra la prima e la seconda convocazione dovrà essere di almeno 24 ore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina e approva il programma annuale e pluriennale di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina il numero, nei limiti di cui all'art. 12, dei componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti, adottati dal Consiglio Direttivo, di diniego di adesione all'associazione e di esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 25;

Per le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di 2/3 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Rappresentanza dei soci in Assemblea

- ciascun associato ha diritto ad un solo voto;
- l'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione degli organi sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati ed è composto da un numero di membri che può variare da cinque a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o che è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili entro i limiti fissati dal successivo Art. 15.

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito:

- a) di redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) di redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) di redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) di nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;

- e) di decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) di redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) di decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e i termini di pagamento;
- h) di deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) di decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) di ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) di curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) di deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) di adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) di adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, ha il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, per conto dell'organo competente, unitamente al libro soci. Svolge le altre mansioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Può avere firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Tale prerogativa è comunicata al Runts.

Le cariche sociali di Segretario e di Tesoriere possono essere attribuite alla stessa

persona.

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.12, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell'Assemblea che procederà all'elezione suppletiva per i membri da sostituire.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dall'Assemblea in seduta ordinaria.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito:
 - a) di firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) di curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) di adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 13 – Organo di Controllo

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da almeno uno dei supplenti.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

L'organo di controllo rimane in carica tre anni ed è rinnovabile .

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove l'assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 assegnasse all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti, tale Organo di Controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci nomina l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 14 – Revisione legale dei conti

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea, laddove non abbia assegnato all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può nominare il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 15 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eventualmente eccezione per l'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per un massimo di tre mandati consecutivi.

Le sostituzioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO, I LIBRI SOCIALI

Art. 16 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- beni mobili e immobili;
- contributi degli aderenti (quota annuale, ecc.);

- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi svolte anche in forma organizzata e continuativa, in conformità alle linee guida governative, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi degli aderenti sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 19 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro cento giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta potrà prenderne visione.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 e 87 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso l'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del del D. Lgs. 117/2017, gli adempimenti connessi alla redazione, al deposito del bilancio sociale presso il registro unico nazionale del Terzo settore e alla sua pubblicazione (compresa quella degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati), nel sito internet dell'Associazione, sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 22 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare e i termini di pagamento. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Art. 23 – Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in seduta straordinaria.

Art. 25 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.